

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

OGGETTO: Esito giudizio di avanzamento, a scelta, al grado superiore, per il 2025, dei Tenenti Colonnelli dell'Esercito in servizio permanente a disposizione.

ISTRUZIONI

1. PREMESSA

La comunicazione dell'esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado superiore degli Ufficiali inseriti nella circolare di avanzamento, avverrà tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (di seguito “portale”), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area “siti di interesse e approfondimenti”, pagina “Concorsi e Scuole Militari”, link “concorsi on-line” ovvero collegandosi direttamente al sito <http://concorsi.difesa.it>.

2. DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO

Di seguito si descrivono le fasi della citata procedura e si partecipano alcuni elementi di carattere generale.

a. FASE 1: registrazione/accesso al portale (SEMPRE POSSIBILE).

Per usufruire dei servizi offerti dal portale, gli Ufficiali dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un Gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero di una carta di identità elettronica (CIE).

All'atto del primo accesso, con una di queste due modalità, il sistema verificherà l'eventuale presenza di precedenti profili utenti e chiederà all'interessato a quali di tali profili associare la nuova identità digitale. Ad associazione avvenuta, continueranno ad essere disponibili tutte le informazioni relative alle procedure cui l'interessato ha partecipato utilizzando il vecchio profilo utente.

b. FASE 2: sottoscrizione dell'atto di partecipazione (dal 30 giugno al 27 ottobre 2025).

Per conoscere il proprio esito del giudizio di avanzamento, gli Ufficiali dovranno necessariamente sottoscrivere l'“atto di partecipazione” affinché la comunicazione dell'esito stesso avvenga per via telematica. La sottoscrizione, **da effettuarsi entro il termine sopra indicato**, avverrà cliccando sul tasto “partecipa” collocato sull'apposito modello “Atto di partecipazione” – “Esito del giudizio di avanzamento”, reperibile sulla propria area personale, previo accesso al portale.

Con l'invio telematico dell'atto di partecipazione l'Ufficiale manifesta, inoltre, il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il trattamento dei dati personali forniti in sede di registrazione è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali ed avverrà, secondo le disposizioni vigenti, a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati.

c. FASE 3: consultazione dell’esito del giudizio.

Gli Ufficiali potranno prendere visione ed estrarre copia del proprio esito del giudizio di avanzamento, inserito nell’area privata del proprio profilo sul portale, **dalla data di pubblicazione che sarà resa nota con successiva comunicazione.**

Dalla notifica dell’avvenuta pubblicazione del citato esito di giudizio decorreranno i termini perentori di 60 e 120 giorni per presentare rispettivamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Eventuali istanze del personale dipendente per l’acquisizione del proprio esito del giudizio di avanzamento, presentate difformemente dai termini temporali e procedurali stabiliti dalla predetta circolare, dovranno essere necessariamente inoltrate per il tramite dell’Ente/Comando di appartenenza, accompagnate da una sintetica relazione del medesimo Ente/Comando dalla quale si evincano le motivazioni tecniche o di impiego, ovvero non riconducibili alla volontà dell’interessato, che non abbiano consentito a quest’ultimo di sottoscrivere correttamente il menzionato “atto di partecipazione”.